

**Allegato 3 – Schema di Contratto****CONTRATTO
TRA**

FINLOMBARDA S.P.A. (di seguito per brevità, “**Finlombarda**” o “**Società**”) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 1, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966 e all’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 al n. 124, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata da Claudio Maviglia, in qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Crediti, munito di procura per la firma del presente atto domiciliato per la carica presso la Società

E

residente a _____ in _____, C.F. _____, P.IVA _____ (di seguito “**Esperto**”)

Finlombarda e l’Esperto, di seguito denominate congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile;
2. la Società, in coerenza con la propria “mission”, intende progettare, realizzare e gestire prodotti finanziari propri a beneficio degli Enti Locali (di seguito, anche “**Beneficiari pubblici**”), con particolare riferimento ai Comuni lombardi;
3. Finlombarda, considerate le caratteristiche dei Beneficiari pubblici, nonché quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, necessita di sviluppare una metodologia per la valutazione del merito creditizio coerente con i principi richiamati (di seguito, per brevità, “**Metodologia**”);
4. a tal fine, si è ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un esperto di comprovata specializzazione nel settore, in grado di contribuire all’implementazione della suddetta Metodologia nonché di prestare un supporto operativo nella sua applicazione. Pertanto, è stata avviata una procedura ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, pubblicando in data 28/10/2025 apposito avviso sul proprio sito internet (di seguito, per brevità, “**Avviso**”);
5. ad esito della suddetta procedura, l’Esperto individuato è _____;
6. l’Esperto ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti nel suddetto Avviso e ha fornito la documentazione ai fini della sottoscrizione del presente contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Oggetto**

L’Esperto accetta di svolgere le seguenti attività (di seguito, per brevità, “**Attività**”):

- A.** supporto nella definizione della metodologia di valutazione del merito creditizio dei Beneficiari pubblici, in coerenza con il quadro normativo vigente (in particolare d.lgs. 118/2011 e relativi principi contabili armonizzati), attraverso l’esecuzione di queste principali attività:





- individuazione e formalizzazione di un set di indicatori economico-finanziari e relativi parametri di riferimento (soglie e range), comprendenti, a titolo esemplificativo, grandezze di equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito, capacità di rimborso, etc.;
- definizione del processo di valutazione, articolato in fasi, criteri e modalità operative, comprensivo delle procedure di raccolta, verifica e analisi dei dati;
- redazione di un documento tecnico-descrittivo della metodologia, corredato da linee guida per l'applicazione pratica;
- predisposizione di strumenti operativi (es: file di calcolo, etc.) utili all'implementazione della metodologia.

B. supporto operativo, su richiesta di Finlombarda, per le seguenti principali casistiche:

- valutazione del merito creditizio, secondo la metodologia definita ai sensi del punto A, di specifici Beneficiari pubblici che abbiano presentato istanza di finanziamento mediante l'analisi della documentazione contabile e finanziaria presentata;
- eventuale aggiornamento e integrazione della metodologia individuata di cui al punto A, qualora emergano fattispecie non contemplate o elementi di complessità derivanti dalle caratteristiche delle pratiche oggetto di analisi.

Con riguardo all'Attività A, che prenderà avvio immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto e si concluderà in un arco temporale massimo di 3 (tre) mesi, l'Esperto deve produrre, all'esito della stessa, anche un report riepilogativo delle prestazioni eseguite.

Con riguardo all'Attività B, la stessa è da intendersi quale attività "a consumo" attivabile su richiesta nel periodo di efficacia del contratto al sopraggiungere di specifiche esigenze.

Articolo 2 – Durata

- 2.1.** Il contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Esperto. Laddove alla data di scadenza del contratto le Attività avviate dall'Esperto non siano state ancora concluse, il contratto rimarrà efficace per il tempo strettamente necessario al loro completamento.
- 2.2.** Finlombarda potrà sospendere l'esecuzione del presente contratto quando intervengano circostanze speciali o cause impeditive non prevedibili al momento della sottoscrizione; la sospensione sarà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**") per il tempo strettamente necessario; il RUP potrà disporre la sospensione del presente contratto anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse; cessate le cause, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione e obblighi dell'Esperto

- 3.1.** L'Esperto è tenuto a svolgere tutte le attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto.
- 3.2.** L'Esperto è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 3.3.** Per consentire all'Esperto di prestare correttamente le attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.
- 3.4.** L'Esperto potrà svolgere le Attività in modalità remota o in altra sede di lavoro di sua scelta, fermo restando che dovrà comunque rendersi disponibile, qualora fosse necessario, a partecipare a riunioni presso la sede di Finlombarda.



3.5. L'Esperto si impegna inoltre a:

- (a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità delle Attività svolte rispetto a quanto definito nel presente contratto;
- (b) con riguardo a ciascuna richiesta relativa all'Attività B, comunicare al RUP, entro massimo i 3 (tre) giorni lavorativi successivi e previo raccordo con lo stesso, la quantificazione del numero di giornate/uomo necessarie (considerando ciascuna di esse composta da n. 8 (otto) ore), fermo restando la possibilità di frazionarle. Il RUP, ricevuto quanto sopra, procederà ad autorizzare l'Esperto all'erogazione del supporto richiesto;
- (c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative che potranno essere comunicate da Finlombarda, sempre nel rispetto della documentazione contrattuale;
- (d) comunicare immediatamente a Finlombarda qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le Attività in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente;
- (e) con riguardo all'Attività B, trasmettere al RUP, con periodicità trimestrale, entro il 5° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, un report contenente l'esito delle attività svolte rispetto alle richieste avanzate dalla Società. Una volta verificato, da parte del RUP, il contenuto del suindicato report, sarà corrisposto all'Esperto il relativo compenso secondo le modalità indicate al successivo art. 4.

Articolo 4 – Importo massimo contrattuale, corrispettivi e modalità di pagamento

- 4.1.** Per lo svolgimento delle Attività, l'importo complessivo massimo è pari a **€ 17.600,00** (diciassettemila seicento/00), oltre IVA ma onnicomprensivo di oneri di legge e accessori se dovuti, nonché di eventuali spese di viaggio e/o trasferta.
- 4.2.** Con riferimento all'Attività **A**, il compenso complessivo pari a **€ 6.160,00** (seimila centosessanta/00), oltre IVA, sarà corrisposto a conclusione della medesima, successivamente alla conferma, da parte del RUP, del positivo esito dell'Attività svolta e previa emissione della relativa fattura.
- 4.3.** Con riferimento all'Attività **B**, il compenso complessivo massimo pari a ad **€ 11.440,00** (undicimila quattrocentoquaranta/00), oltre IVA, sarà corrisposto con cadenza trimestrale sulla base delle giornate/uomo lavorate nel periodo di riferimento, esclusivamente a seguito della verifica e della conferma, da parte del RUP, del positivo esito della rendicontazione trasmessa dall'Esperto (cfr. art. 3.5, lett. e), e previa emissione della relativa fattura. Il compenso sarà calcolato sulla base di un importo unitario a giornata/uomo pari a € 440,00 (quattrocentoquaranta/00), oltre IVA, fino a un massimo di 26 (ventisei) giornate/uomo complessive.
- 4.4.** Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti artt. 4.3 e 4.4 avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura che l'Esperto emetterà successivamente alla conferma, da parte del RUP, del positivo esito delle verifiche sulle attività svolte e sulla rendicontazione trasmessa.
- 4.5.** Le fatture emesse dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 909 (modifica del D.Lgs. n. 127/2015 – artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7) e dovranno contenere il riferimento al contratto e alle fasi di attività espletate.
Le fatture dovranno essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) all'indirizzo PEC amministrazione@pec.finlombarda.it attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovranno essere inviate con il seguente codice: ****Codice destinatario: IOPVBGU****.
Le fatture elettroniche che non transiteranno attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

Articolo 5 – Cessione del contratto

In nessun caso l'Esperto potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.



Articolo 6 – Modifiche

Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dall'Esperto con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

Articolo 7 – Invalidità parziale

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

- 8.1.** In caso di inadempimento da parte dell'Esperto anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato da Finlombarda per porre fine all'inadempimento, non inferiore, comunque, a 10 (dieci) giorni solari, Finlombarda ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 8.2.** Il contratto si risolverà di diritto anche nei seguenti casi:
- sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale attestati in sede di candidatura;
 - dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o sottoscrizione del contratto e/o dichiarazioni false o mendaci sui conflitti di interesse;
 - reiterata irreperibilità o indisponibilità dell'Esperto nello svolgimento delle Attività.

Articolo 9 – Recesso

È facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC. Nel caso di recesso, l'Esperto avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese non contrattualmente previste e del mancato guadagno.

Articolo 10 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 e

- 10.1.** Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**"), nonché un proprio Codice Etico. Il Modello ed il Codice etico sono pubblicati nelle sezioni dedicate dei rispettivi siti istituzionali.
- 10.2.** L'Esperto, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico ed il Modello adottati dalla Società che si ispirano a principi di liceità delle attività, correttezza e prevenzione dei rischi di commissione di reati e si impegnano, limitatamente al rapporto di fornitura di cui al presente Contratto, a prestare le Macro-Attività previste nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti.
- 10.3.** La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel Modello, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per la controparte di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 10.4.** L'Esperto, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere la "Procedura whistleblowing", adottata da Finlombarda ai sensi della legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 24/2023, e pubblicate sul sito web istituzionale www.finlombarda.it nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing". Considerata la natura di Finlombarda, l'Esperto dovrà segnalare al



Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

Articolo 11 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'Esperto con la sottoscrizione del contratto dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 3 del 15/01/2025 – serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali".

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12 – Referente del contratto

Finlombarda indica quale referente il Responsabile Unico del Procedimento - nella persona di Claudio Maviglia - per tutti gli aspetti operativi attinenti alla gestione del contratto; a tal fine le comunicazioni saranno effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail claudio.maviglia@finlombarda.it.

Articolo 13 – Riservatezza, utilizzazione e pubblicizzazione

L'Esperto si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare, l'Esperto dovrà impegnarsi a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

È fatto espresso divieto all'Esperto di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda.

Articolo 14 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

14.1. L'Esperto dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

14.2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101 del 10/08/2018.

Articolo 15 – Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A. – Piazza Gae Aulenti, 1 – 20124 Milano



alla c.a. del RUP

claudio.maviglia@finlombarda.it

Per l'Esperto

Finlombarda S.p.A.

L'Esperto

Allegati:

sub-Allegato 3A "Atto di nomina Responsabile del trattamento dei dati personali"

Prot. n. FL.2025.000__ del ____





Sub-Allegato 3A

“Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali”
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELL'ART. 2-QUATERDECIES DEL
D.LGS. 196/2003, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

TRA

- **FINLOMBARDA S.P.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, codice fiscale e partita IVA 01445100157, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 1, nella persona di _____ nato il _____ a _____, domiciliato per la carica presso la sede di FINLOMBARDA S.P.A.;

E

- _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, nato/a a _____ () il _____ e ivi residente/residente a _____ in _____;

nel seguito, per brevità, ciascuna indicata individualmente “**la Parte**” e collettivamente “**le Parti**”.

PREMESSO CHE

- (a) Con l'Esperto è stato stipulato il contratto _____ (di seguito, per brevità, **Contratto**);
- (b) Finlombarda S.p.A, Titolare dei trattamenti dei dati di cui al Contratto come dettagliati nell'Allegato 3A1 al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina (nel seguito, per brevità, “**Atto**”), individua l'Esperto come Responsabile del trattamento dati, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;

Definizioni

Ai fini del presente Atto valgono, al singolare o al plurale, le seguenti definizioni:

- **Normativa privacy**, indica il complesso di norme costituito (1) dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito, per brevità, “**GDPR**”), (2) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei Dati personali», così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché (3) da qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- **Trattamento**: indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra





forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- **Dato personale:** indica qualsiasi informazione così come definita ai sensi dell'art. 4, punto 1), del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi;
- **Servizi:** indicano i servizi oggetto del Contratto, nonché i relativi trattamenti di dati personali, così come meglio descritti nel presente Atto e nei suoi allegati;
- **Titolare del trattamento o Titolare:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 7), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale Trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **Responsabile del trattamento o Responsabile:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 8), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare;
- **Misure di sicurezza:** indicano le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei Dati personali;
- **Sub-responsabile:** qualsiasi soggetto terzo di cui l'Esperto si avvale per l'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto che tratta Dati personali per conto del Titolare e del Responsabile secondo le previsioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Tutto ciò premesso

FINLOMBARDA S.P.A.

1. NOMINA

L'Esperto che accetta, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e in relazione a tutti i Trattamenti di dati personali resi necessari in esecuzione del Contratto, quale Responsabile per i Trattamenti di Dati personali di cui all'Allegato 3A1 al presente Atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. DURATA

Il presente Atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza del Contratto o alla diversa data di termine dei Servizi indicata nell'Allegato 3A1 al presente Atto.

3. MODALITÀ E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati personali impartite da FINLOMBARDA S.P.A. al Fornitore sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato 3A2, parte integrante e sostanziale del presente Atto.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile dichiara di avere una struttura e una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di Trattamento dei Dati personali di FINLOMBARDA S.P.A. e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, delle istruzioni sul Trattamento dei Dati personali di cui all'Allegato 3A2 al presente Atto, oltre che di tutte le norme di legge applicabili in materia.

Il Responsabile garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile, tenendo conto della natura dei trattamenti affidati e per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo, in accordo con il Titolare



stesso, il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR.

Il Responsabile è tenuto altresì: i) ad adottare tutte le misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; ii) ad adottare una politica di sicurezza che assicuri la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, a informare il Titolare/ le strutture tecniche preposte di Finlombarda S.p.A., di tutti gli aspetti che abbiano impatto sul Servizio e sul Trattamento dati ad esso connesso. Il Titolare potrà richiedere al Responsabile chiarimenti in merito alle modifiche ed alle implementazioni adottate.

Le modifiche inerenti la sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del Servizio, come interventi sul codice, sulla gestione tecnica dell'infrastruttura, sulla sicurezza dei dati e gli interventi con carattere di urgenza nell'ottica di garantire la continuità del servizio, non sono soggetti a preventiva comunicazione al Titolare.

5. SUB-RESPONSABILI

Qualora il Contratto preveda la possibilità per l'Esperto di avvalersi di soggetti terzi (sub-fornitori) per lo svolgimento dei servizi contrattualmente previsti o di parte di essi, il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile a nominare e ad avvalersi di Sub-responsabili ai quali subdelegare porzioni di trattamento dei Dati Personali nonché autorizza i Sub-responsabili a nominare altri Sub-responsabili, fermo in entrambi i casi il rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.

L'Esperto si impegna ad avvalersi esclusivamente di Sub-responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a rispettare i requisiti del GDPR e a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, svolgendo opportune verifiche e indagini, secondo le modalità ritenute opportune.

L'Esperto si impegna a nominare il Sub-responsabile, responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 28 GDPR, vincolandolo, mediante specifico atto contrattuale, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Fornitore in forza del presente Contratto di Nomina.

L'Esperto si impegna ad informare tempestivamente il Titolare circa l'avvenuta nomina del/i Sub-responsabile/i comunicandone il nominativo ed i riferimenti, informandolo delle eventuali variazioni nelle nomine che dovessero intervenire.

L'Esperto prende atto e riconosce di essere in ogni caso responsabile per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Atto di Nomina, anche relativamente al trattamento dei Dati Personali posto in essere dal Sub-responsabile.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, comma 3, del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, FINLOMBARDA S.P.A., nella sua qualità di Titolare, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Le modalità ed i tempi di esecuzione delle attività di controllo di cui sopra, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, verranno definite tra le Parti a fronte della richiesta in tal senso formulata da parte di FINLOMBARDA S.P.A. con un preavviso minimo di n. 15 (quindici)



giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza e il supporto necessario, rispondendo alle richieste di FINLOMBARDA S.P.A. in relazione ai dati e ai Trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente Atto di nomina.

Allegati

- Allegato 3A1 – Elenco dei trattamenti di dati personali di FINLOMBARDA S.P.A.
- Allegato 3A2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali di FINLOMBARDA S.P.A.

Per FINLOMBARDA S.P.A.
Il PROCURATORE

NOME E COGNOME

Prot. n. _____ del _____



ALLEGATO 3A1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI FINLOMBARDA S.P.A.

IN CARICO A [DENOMINAZIONE] IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ID	Trattament o	Finalità del trattamento	Descrizione	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento 1	Categorie di interessati	Durata incarico ²

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti a [DENOMINAZIONE], nominato Responsabile del trattamento mediante il presente Atto, saranno oggetto di comunicazione da parte di FINLOMBARDA S.P.A., Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali intervenuti tra FINLOMBARDA S.P.A. e [DENOMINAZIONE].

¹ Indicare se cartaceo/digitale/entrambi.

² Indicare la retention del dato.



ALLEGATO 3A2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI FINLOMBARDA S.P.A.

IMPARTITE DA FINLOMBARDA S.P.A. A [DENOMINAZIONE] IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO 3A1

[DENOMINAZIONE] è tenuto a effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici del contratto di servizio sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

[DENOMINAZIONE] è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

[DENOMINAZIONE] è tenuto a iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di FINLOMBARDA S.P.A., Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, [DENOMINAZIONE] deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto [DENOMINAZIONE], prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali e alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

[DENOMINAZIONE], in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità di cui alla *Procedura sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679*, allegata al presente Atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, [DENOMINAZIONE] collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

[ADATTARE IN FUNZIONE DI EVENTUALI PREVISIONI CONTRATTUALI PIÙ STRINGENTI]

[DENOMINAZIONE] è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, a:

1. individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
2. impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
3. vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
4. prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
5. assicurarsi che a ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
6. prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale



e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso e uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;

7. assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno n. 8 (otto) caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni n. 3 (tre) mesi;
8. assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
9. assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di n. 6 (sei) mesi;
10. predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
11. prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
12. verificare, a intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
13. assicurare che nel caso di operatori telefonici, incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse da [DENOMINAZIONE] per il rispetto dell'utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
14. redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento 27/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* e ss.mm.ii.;
15. installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
16. provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
17. prevedere l'adozione di copie di *backup* e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a n. 7 (sette) giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE] è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

[PREVEDERE NELL'IPOTESI DI TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI]

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito anche **"dati particolari"**), secondo la definizione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE] deve:

1. prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno



essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:

- emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo o in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi e impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
2. assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati strutturati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
 3. assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui [DENOMINAZIONE] riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a inoltrarla prontamente al Titolare in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

[DENOMINAZIONE] è altresì chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati, nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, [DENOMINAZIONE] è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati e ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (p.e. un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto, a [DENOMINAZIONE], della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite da [DENOMINAZIONE] in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

[DENOMINAZIONE] è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy e dal contenuto del Contratto sottoscritto tra le Parti richiamato nel presente Atto.

[DENOMINAZIONE], ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la



Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, [DENOMINAZIONE] sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

[DENOMINAZIONE], qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto a individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali" (c.d. RPD o DPO), quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

[DENOMINAZIONE] collaborerà attivamente con il Garante per la protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.